COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 26/05/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE CONCERNENTI LA RIAPERTURA DELL'ATTIVITÀ DEL MERCATO SETTIMANALE, A DECORRERE DALLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020

IL SINDACO

VISTI:

- **Il D.L. 16 maggio 2020, n.33 ed il D.P.C.M. 17 maggio 2020,** che hanno disciplinato la "nuova fase" del periodo emergenziale, cosiddetta "Fase 2", nella quale, superato il *lockdown* delle imprese, è prevista, dal 18 maggio u.s., **una generale riapertura delle attività non più legate a specifici codici Ateco;**
- **L'art.1 del D.L. n.33/2020,** che al comma 14 dispone: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali".
- **L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 17 maggio 2020** che dispone inoltre "Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12".

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente n.21 del 17 maggio 2020, con cui il Presidente della Regione Siciliana, ha stabilito che nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 7 della sopra citata Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia a tenore del quale:*"Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercati hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. In sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercai rionali.";*

VISTE le richieste pervenute all'Amministrazione comunale da parte di alcuni operatori commerciali del settore alimentare titolari di posteggio all'interno del mercato settimanale del Comune di Moio Alcantara (Me) circa l'esigenza di riaprire le loro attività;

RITENUTO opportuno individuare sul proprio territorio uno spazio scoperto in cui attuare la riapertura del mercato settimanale, nella giornata del mercoledì;

VISTA la L.R. n. 18/1995 e s.m.i.

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che così recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

- la riapertura dell'attività del mercato settimanale nel piano Mercato, a decorrere da mercoledì 27 maggio 2020;
- che tale attività si svolga nel pieno rispetto delle misure igienico sanitarie prescritte nell'allegato 4) e 5) del DPCM 26 Aprile 2020, con obbligo, in capo agli esercenti titolari degli stalli e ai dipendenti e collaboratori:
 - di collocare i banchi di vendita nel rispetto delle distanza di almeno 3 mt l'uno dall'altro, al fine di consentire, tenuto conto di idonei spazi di movimento, la distanza tra gli avventori e l'esercente e degli avventori tra di loro di almeno 1 mt;
 - di indossare mascherine per la protezione delle vie respiratorie;
 - del mantenimento, anche tra gli avventori, del distanziamento interpersonale di 1 metro;
 - di rendere fruibile in prossimità di ciascun banco dispositivi per la disinfezione delle mani;
 - dell'utilizzo dei guanti "usa e getta" per l'acquisto dei prodotti;
 - della collocazione, a cura di ciascun esercente, di adeguata informazione grafica circa gli obblighi di mantenimento del distanziamento interpersonale e delle misure atte alla prevenzione dal contagio

DISPONE

CHE le presenti disposizioni vengano comunicate agli operatori commerciali del settore titolari di posteggio all'interno del mercato settimanale del Comune di Mojo Alcantara;

DI DARE MANDATO alla Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare la presente ordinanza la cui violazione sarà punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/3/2020 n. 19.

ONERA

L'Ufficio Tecnico a tracciare 14 stalli

dalle dimensioni di 4 mt. x 8 mt. distanti 3 mt. l'uno dall'altro nello spazio sopra individuato;
La polizia municipale di curare, anche a mezzo di collocazione di transenne per delimitare l'area di mercato, che gli ingressi all'area di mercato avvengano in modo dilazionato, non consentendo l'accesso di oltre 15 persone per volta e che venga impedito di sostare all'interno dell'area più del tempo necessario all'acquisto dei beni, curando, altresì, che non si creino stazionamenti e assembramenti in prossimità dei varchi di ingresso allo spazio di mercato, né ai varchi di uscita, se differenziati;

RACCOMANDA

ai cittadini che si rechino al mercato settimanale l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nonché l'uso di guanti protettivi o delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione dagli ambulanti;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio on-line e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione mediante affissione di avviso nei luoghi pubblici e tramite gli altri canali di comunicazione dell'ente

DISPONE, altresì,

che l'Ufficio Segreteria TRASMETTA copia della presente ordinanza:

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- All'Asp di Messina – Dipartimento di Prevenzione;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Alla Stazione Carabinieri di Malvagna (Me);
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, all'Ufficio Commercio e al Comando Polizia Municipale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di Dare atto che la presente ordinanza è valida fino all'adozione di un nuovo provvedimento espresso di revoca, riservandosi di procedere alla modifica, integrazione o revoca della stessa in

caso di sopravvenute disposizioni normative nazionali e/o regionali.

Si avverte che ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio *on line*, al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, ovvero, nel termine di centoventi giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 26 maggio 2020

IL SINDACO
Bruno PENNISI